

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 1951

(79^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali e artificiali » (N. 1395-Urgenza):

PRESIDENTE	Pag. 731, 733, 741
TOMÈ, <i>relatore</i>	732 737, 741
VANONI, <i>Ministro per le finanze</i>	732, 733 734, 735, 737, 738 739
BERTONE	732 735
LANZETTA	732: 738 741
FORFUNATI	733, 734 736, 737 738
VALMARANA	737
PIETRA	741
TAFURI	741

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori. Armato, Bertone, Cerruti, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Tafuri, Tomè, Valmarana, Zanardi, Zotta.

È presente altresì il senatore Vanoni, Ministro per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali e artificiali » (N. 1395-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili, naturali ed artificiali ».

Come i colleghi ricordano, in una delle ultime sedute prima delle ferie natalizie abbiamo esaurito la discussione generale su questo disegno di legge ed abbiamo approvato l'articolo 1. Proseguiamo ora nell'esame e nella votazione dei rimanenti articoli di cui do lettura:

Art. 2.

Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale è in facoltà del Ministro delle finanze di stabilire, nei confronti di ciascuna categoria di produttori di filati, se i canoni annuali di abbonamento debbano essere corrisposti al netto o al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero.

Quando l'abbonamento venga fatto liquidando i canoni annuali al netto della quota parte dei filati esportati all'estero, nessun rimborso verrà effettuato dall'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

Quando l'abbonamento venga fatto liquidando canoni annuali al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero, le ditte esportatrici hanno diritto alla restituzione dell'imposta osservate le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, tenendo conto del periodo di tempo in cui ha vigore l'abbonamento.

TOMÈ, *relatore*. Secondo l'attuale dizione del primo comma di questo articolo, sembrerebbe che il Ministro delle finanze, nello stabilire l'abbonamento al netto o al lordo, dovesse riferirsi a singoli produttori di ogni categoria, mentre invece in realtà il riferimento va fatto alla categoria intera.

Propongo perciò di sostituire alle parole: « nei confronti dei produttori di ciascuna categoria di filati » le altre « nei confronti di ciascuna categoria di produttori di filati ».

VANONI, *Ministro per le finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento.

BERTONE. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro se non ritiene che possa essere pericoloso consentire l'abbonamento al netto della quota parte dei filati esportati all'estero?

VANONI, *Ministro per le finanze*. Il problema va visto in questo modo. Se fosse sempre facile determinare la quantità di filati che è conglobata in un determinato prodotto che viene esportato, non v'è dubbio che il sistema più equo e più semplice sarebbe quello dell'abbonamento al lordo dell'esportazione ed il successivo rimborso. Però ci sono alcuni settori di produzione nei quali non è sempre facile determinare la quantità di filati che è conglobata nel prodotto, soprattutto quando si tratta di tessuti misti. Allora per arrivare alla determinazione del filato occorrerebbero analisi molto lunghe che ritarderebbero notevolmente il rimborso. In queste condizioni ci sono categorie di produttori che hanno sempre preferito discutere con l'Amministrazione finanziaria il volume globale della presunta esportazione.

I produttori hanno con questo sistema un duplice vantaggio, quello della certezza dell'imposta che deve essere immediatamente pagata e quello di non attendere per molto tempo il rimborso. Devo far presente a questo riguardo che nonostante gli sforzi che l'Ammini-

strazione ha fatto, in relazione anche alla nostra legge sulla contabilità generale dello Stato, il rimborso avviene sempre dopo un certo lasso di tempo, anche nei casi in cui esso è facilmente determinabile; lasso di tempo che è di almeno quattro o cinque mesi dal momento in cui è avvenuta l'esportazione, ma che può essere anche più lungo, per cui queste categorie hanno lo svantaggio di dover anticipare per parecchio tempo, anche 11 o 12 mesi, un ammontare di imposta che in realtà non sarebbe dovuto. La combinazione di tutti questi elementi ha fatto sì che alcune di queste categorie, e in questo momento prevalentemente due, la categoria dei lanieri e la categoria dei produttori di *rayon* e fibre tessili, hanno sempre preferito l'abbonamento al netto della quota di esportazione. Nel settore delle fibre tessili artificiali funziona una vera e propria Cassa di conguaglio all'interno della categoria in favore degli esportatori.

LANZETTA. Questa Cassa rappresenta tutti i produttori della categoria?

VANONI, *Ministro per le finanze*. Nel campo delle fibre tessili i produttori sono pochi e si sono organizzati essi stessi in modo da creare questa Cassa di conguaglio.

LANZETTA. La Cassa ha personalità giuridica?

VANONI, *Ministro per le finanze*. No, è una Cassa interna.

LANZETTA. E il fisco come si regola nei suoi confronti?

VANONI, *Ministro per le finanze*. Non ha rapporti con la Cassa, che funziona solo nell'interno della categoria. Nei confronti del fisco ci sono soltanto i singoli produttori che hanno canoni di abbonamento al netto dell'esportazione. Calcolando grosso modo l'esportazione di un certo periodo di tempo, si stabilisce il canone che il singolo produttore deve pagare e che sarà del 30 o del 40 per cento inferiore a quello che sarebbe il canone al lordo dell'esportazione. Poi la Cassa di conguaglio ripartisce tra i vari produttori in base alle esportazioni effettuate.

Viceversa, per quanto riguarda il settore laniero, non c'è cassa di conguaglio, perchè i produttori sono diversi, anzi molti, ma, tenuto conto della struttura delle singole aziende, la categoria ha ritenuto che la probabilità di

esportazione fosse distribuita in modo proporzionato tra tutti i produttori della categoria e che quindi la convenzione fatta al netto giovasse proporzionalmente a tutti. Ci sono alcuni produttori che esportano meno della normale quota, ma la categoria ha ritenuto di lasciarli beneficiare ugualmente, perchè il vantaggio che deriva alla categoria dalla definitività della liquidazione dell'imposta fa sì che i maggiori produttori sono disposti a sopportare per loro un onere un po' più grave.

L'Amministrazione finanziaria da questa situazione non riceve alcun svantaggio. Nella determinazione della riduzione si fa sempre riferimento alle statistiche di esportazione rispetto alle statistiche di produzione e si opera per arrotondamento. C'è invece un vantaggio perchè questo sistema che non ci obbliga a compiere le operazioni veramente complicate del rimborso. Immaginate che in un tessuto di lana misto si dovrebbero stabilire le quantità di tutti i diversi filati impiegati, per mezzo di analisi lunghe e pazienti. Voi stessi vi potete rendere conto come ogni operazione di questo genere darebbe luogo a complicati accertamenti per determinare la quantità d'imposta rimborsabile. Bisogna poi trasmettere questi accertamenti all'Intendenza di finanza, che deve chiedere al Ministero l'autorizzazione a fare luogo al rimborso. Si tenga presente ancora che la legge sulla contabilità generale dello Stato non permette alle Intendenze di finanza di liquidare somme superiori ai 100 milioni, per cui certe Intendenze di finanza non fanno neanche in tempo a ricevere questa somma che debbono immediatamente liquidarla.

Con il sistema dell'abbonamento al netto, insomma, si arriva ad una riduzione dell'attività necessaria per i rimborsi. Oggi già abbiamo delle lamentele per la lentezza dei rimborsi e se domani dovessimo stabilire lo stesso sistema per tutte le categorie, le cose si complicherebbero ancora in modo notevole.

PRESIDENTE. Non ostante i fondati rilievi fatti dall'onorevole Ministro, ritengo, ponendomi dal punto di vista dell'Amministrazione, che la detrazione d'imposta per la quota di prodotto esportato sia più opportuna in sede di rimborso. Non mi sembra logico cioè il calcolo preventivo della quantità che sarà esportata. Il sistema dell'abbonamento al netto può risultare van-

taggiato per il produttore ma può anche essere dannoso per l'Amministrazione.

FORTUNATI. Chiedo scusa ai colleghi del ritardo con il quale intervengo nella discussione. Mi sembra che essa verta sul principio degli abbonamenti e precisamente sul fatto se essi debbano essere calcolati al netto o al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero. Credo però che debba farsi anche una discussione preliminare per stabilire innanzi tutto se e da approvare il sistema dell'abbonamento che, per quanto mi risulta, dà luogo a notevoli forme di sperequazione.

Ho sentito inoltre parlare, anche fuori di questa sede, della Cassa di conguaglio. Ora, non vi è dubbio che la Cassa di conguaglio, per funzionare, debba basarsi su di una associazione; cioè, se vi è una Cassa di conguaglio, vuol dire che essa paga e poi ripartisce la spesa tra i singoli contribuenti. Ora, non c'è dubbio che questo può dar luogo ad inconvenienti, anche perchè il funzionamento della Cassa di conguaglio non avviene certo gratuitamente ed ha quindi un costo.

PRESIDENTE. Questo è un fatto interno.

FORTUNATI. È un fatto interno, ma il costo della Cassa di conguaglio viene ripartito tra i contribuenti. A me sembra, cioè, che possa avvenire quello che avviene per altre imposte dirette locali, per le quali l'ente impositore convenziona con una categoria l'importo complessivo del canone e poi la categoria lo ripartisce tra i suoi membri. Solo successivamente appare il rapporto tra il singolo contribuente e l'amministrazione finanziaria.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Nel caso in esame si tratta di un procedimento diverso. L'abbonamento per i filati funziona in questo modo: ogni unità tecnica di produzione ha un suo coefficiente-ora; per ogni ora che funziona, questa unità paga una certa cifra di imposta in abbonamento perchè si suppone che essa dia una produzione media costante. Nel caso, ad esempio, del *rayon*, allo Stato viene pagato il canone di abbonamento fissato per ogni unità tecnica di produzione della fibra artificiale, al netto dei filati destinati all'esportazione. Ed è interesse dei produttori sostenere l'esportazione, perchè il nostro, mercato di produzione si fonda su una quota di esportazione. È stata creata perciò una Cassa di conguaglio, per le

aziende produttrici e le aziende consumatrici del *rayon*, attraverso la quale viene stabilito un prezzo minore per coloro che comperano il rayon e ne documentano l'avvenuta esportazione. Faccio notare che la Cassa di congraglio è estranea al rapporto tributario, perchè si tratta di una questione che riguarda i produttori ed i consumatori in vista della eventuale esportazione del bene prodotto, ma non interessa più l'Amministrazione che ha fatto il suo calcolo ipotizzando una produzione *tot* in base alla capacità produttiva dell'apparato industriale ed ipotizzando, sulla scorta delle esportazioni avvenute nel periodo precedente, l'esportazione probabile.

In tal modo viene definito il canone netto e non si verificano gli inconvenienti che avvengono per gli abbonamenti fatti per le imposte di consumo, perchè qui non si tratta di un canone globale, ma di un canone fissato per ogni unità tecnica di produzione, canone che viene deciso man mano che la produzione si sviluppa.

FORTUNATI. Desidero darvi lettura di una comunicazione della Federazione impiegati ed operai tessili che segnala quanto segue: « A nostro parere il difetto fondamentale di tale imposta è che si applica sulla produzione e non sul fatturato, il che importa che le aziende contraggono la produzione quando questa non è coperta da vendita, mentre nell'industria tessile vi sono periodicamente delle stasi nel collocamento del prodotto e durante le quali si lavora per magazzino.

« Il secondo appunto che noi facciamo al sistema attuale è che i canoni dell'abbonamento, oltre ad essere fortemente ridotti rispetto a quel che comporterebbe l'imposta se applicata in base alle aliquote differenziate per lunghezza effettiva, si prestano, per il modo come sono congegnati, ad evasioni più o meno rilevanti. Infatti i canoni sono proporzionati al numero dei fusi ed alla loro capacità di produzione. Ma questa capacità non solo è dichiarata dalle aziende, e naturalmente in base a quanto ritengono utile al loro interesse, ma varia continuamente perchè continuamente variano i titoli in lavoro. Se per alcuni settori tessili, come la canapa e la juta, la variabilità non è rilevante perchè hanno una più ristretta gamma di articoli producibili, per la lana e soprattutto per il cotone la variazione è continua e di ampiezza rilevante.

« A nostro parere sarebbe possibile obbligare le aziende a fornire settimanalmente o quindicinalmente un modulo, con l'elenco, macchina per macchina, dei titoli lavorati e dei quantitativi prodotti, e, applicando aliquote in luogo di abbonamento, le stesse aziende potrebbero fare il calcolo dell'imposta da versare. Stabilita la penalità in misura rilevante e tale da rendere non conveniente una denuncia infedele, e tenuto presente che il numero degli stabilimenti da controllare non è poi così rilevante da non poter essere ispezionati almeno due volte l'anno, noi riteniamo che l'imposta, pur con le aliquote ridotte, darebbe un gettito maggiore. È da rilevare che il modulo da noi indicato è già compilato dalle aziende giornalmente perchè costituisce la base della contabilità industriale ed è il mezzo col quale si esercita il controllo dei dirigenti ogni giorno circa il rendimento della lavorazione. Con un sistema di accertamento effettivo e perfettamente aderente al tipo di produzione, si toglierebbero anche molte sperequazioni, anche in ordine alle materie prime adoperate e allo squilibrio fra titolo e titolo che l'abbonamento comporta.

« Ultimo rilievo che dobbiamo fare è quello che, al solito, non vi è mai una legge che non abbia bisogno di un'altra per essere applicata. Il disegno di legge cui si riferisce la relazione Vanoni accenna a « le misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento ». Poichè siamo a dicembre sarebbe stato opportuno che il disegno di legge in esame avesse già indicato, per l'anno 1951, le misure stesse. Così si sarebbe potuto risparmiare la legge successiva che fisserà tali misure (anche se si tratterà di proroga di quelle del 1950) e nello stesso tempo si sarebbe potuto dare un giudizio anche di quantità per vedere se l'imposta terrà conto del fortemente accresciuto profitto che l'attuale congiuntura consente ai tessili tutti, ed ai filatori in particolare ».

VANONI, *Ministro per le finanze*. Se il filato fosse esportato tutto come filato, sarebbe facile determinare la quota di rimborso. Ma — ripeto — quando si tratta di esportazione di tessuti è difficile arrivare a determinare la quantità di filato conglobata nel prodotto esportato. Può trattarsi in alcuni casi di difficoltà gravi, seppure non insormontabili, dato

che tutte le analisi si possono fare. Le abbiamo fatte e le facciamo per il cotone e posso assicurare che il laboratorio chimico è così sovraccarico di lavoro che si sta studiando un sistema fondato sul criterio di far dichiarare dal produttore il tipo e la composizione del tessuto, fissando l'imposta su questa dichiarazione e stabilendo penalità molto gravi in caso di falsa dichiarazione. Ma finchè non arriviamo a questa innovazione, che richiede una certa prudenza, sono perplesso di fronte al compito che si dovrebbe assolvere se dovessimo analizzare tutti i tessuti.

BERTONE. Mi rendo conto delle varie difficoltà e soprattutto dell'inconveniente che si verifica nei riguardi dei produttori che avendo pagato l'imposta non ottengono tempestivamente il rimborso. Ma questa è una condizione in cui si trovano tutti coloro che hanno rapporti contabili con lo Stato e io penso che non sia il caso di preoccuparci e di adottare un trattamento privilegiato in questo caso. Quello che mi inquieta è il timore che, attraverso questo spiraglio, si vada incontro al pericolo di frodi, anche su larga scala. Non bisogna dimenticare che ogni qual volta si concedono agli operatori economici delle facilitazioni, quasi sempre esse si risolvono non solo a loro vantaggio ma a rilevante danno dello Stato. Ricordo un caso tipico di cui fu testimone anche l'onorevole Paratore. L'onorevole Giolitti, per bilanciare l'abolizione del prezzo politico del pane, adottò alcuni provvedimenti finanziari che avevano sapore demagogico, tra i quali quello che modificava l'imposta sui sovra-profitti di guerra, che era stata stabilita dall'onorevole Nitti nella misura dell'80 per cento. Giolitti introdusse il sistema della totale confisca dei profitti e si pensò che in tal modo si sarebbe potuto ottenere un 20 per cento in più di quel che avevano reso i sovra-profitti di guerra. Ciò sarebbe stato esatto se si fosse applicato materialmente il principio, nel senso che coloro che avevano pagato l'80 per cento avessero dovuto aggiungere un altro 20 per cento. Però nella legge si introdusse una piccola agevolazione, e cioè che nel valutare la parte confiscabile si sarebbe fatta una revisione nell'accertamento della base del reddito. Questa revisione portò al risultato che, per molte ditte e per cifre rilevantissime, la base del reddito finì col ri-

sultare minore di quella che era prima e lo Stato dovette rimborsare centinaia di milioni.

Tornando al caso in esame, io penso che il metodo più semplice e più sicuro sia quello di far dichiarare agli industriali la cifra delle loro esportazioni e, dopo che questa sia stata controllata, effettuare il rimborso. Poichè gli uffici addetti all'accertamento sono bene attrezzati non credo vi siano gravi difficoltà. Tutto si ridurrà ad un po' più di lavoro per l'ufficio chimico che è un ufficio di primo ordine e degno di ogni elogio. È meglio dare un premio a coloro che faranno questo maggior lavoro, piuttosto che correre il pericolo di vedere sfuggire all'imposta una quota di produzione che può anche essere molto sensibile. Se poi le operazioni di rimborso subiranno un ritardo vuol dire che questi industriali subiranno la sorte di tutti coloro che devono ricevere denaro dallo Stato.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Desidero chiarire che l'articolo 2 del disegno di legge in esame non innova niente a quella che è la situazione attuale, ma la migliora soltanto dal punto di vista legislativo. Oggi, quando una categoria chiede, il Ministro deve concedere, mentre qui si è voluta dare al Ministro per le finanze la facoltà di disporre vagliando le condizioni oggettive di una determinata categoria.

Ringrazio l'onorevole Bertone per le espressioni che ha usato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e di questo particolare settore. Però gli devo far presente la situazione difficile in cui ci troviamo: gli ultimi concorsi per chimici sono andati deserti; su 35 o 36 posti si sono presentati due concorrenti, e quindi non possiamo dare nuovo lavoro a questi uffici che sono già sovraccarichi. In questo momento abbiamo infatti i primi mesi di applicazione delle nuove tariffe doganali *ad valorem*, applicazione che impegna a fondo gli uffici tecnici della dogana per la determinazione della qualità e del prezzo dei prodotti. Non si può quindi forzare la mano in un momento in cui non si è in condizioni di potenziare questo ramo dell'Amministrazione.

BERTONE. Vorrei almeno pregare il Ministro di voler far rilevare alla fine di ogni anno, dagli uffici, quale sia la proporzione tra la quantità di prodotto effettivamente esportata e la quantità di cui si è tenuto conto per

l'abbonamento. Questo è importante, perchè potrebbe risultare che qualche produttore ha ecceduto nella tutela dei suoi interessi a danno dell'erario dello Stato. Per questo produttore, l'anno successivo, non si dovrebbe fare più luogo ad abbonamento.

FORTUNATI. Il problema, oltre ad essere di carattere tributario, a mio avviso, ha anche un fondo di carattere economico generale, date le ripercussioni che necessariamente il metodo di accertamento che noi andiamo ad introdurre determinerà sui prezzi di mercato. Non vorrei, in sostanza, che i consumatori italiani dovessero pagare per il prodotto consumato in Italia una tangente d'imposta molto più elevata di quella che in definitiva paga l'industriale.

Ad esempio, vi è una circolare della Associazione cotonieri italiani del 3 marzo 1950 che pone a carico dell'acquirente il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui filati, secondo tabelle compilate appunto dall'Associazione cotonieri italiani. La stessa cosa avviene nel campo delle fibre tessili artificiali ad opera della Snia Viscosa. È chiaro allora, poichè questo meccanismo opera di fatto e non è giuridicamente controllato che si possono avere ripercussioni notevoli di carattere economico generale sul mercato, ripercussioni che possono mettere, da un lato, produttori e produttori in condizioni differenziali, come possono mettere in condizioni disagiate i consumatori italiani.

Il meccanismo tributario, quindi, secondo me, va visto non solo alla stregua dei rapporti puri e semplici che intercorrono fra Amministrazione finanziaria e contribuente, ma in funzione anche delle inevitabili ripercussioni che esso determina sul mercato.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Mentre dichiaro che terrò nelle dovute considerazioni le osservazioni esposte dal senatore Bertone e dal senatore Fortunati, devo insistere nella formulazione attuale dell'articolo 2 e prego la Commissione di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 2, tendente a sostituire alle parole: « dei produttori di ciascuna categoria di filati », le

altre: « di ciascuna categoria di produttori di filati ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Quando l'imposta è riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l'inattività completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad una intera giornata lavorativa, nonchè per la sospensione, in tutti i reparti di filatura della fabbrica, di un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidette inattività.

La riduzione prevista nel comma precedente spetta altresì quando uno o più filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, o quando un intero turno di lavoro, in uno o più reparti di filatura, venga ad essere soppresso per un periodo di tempo pure non inferiore a tre giorni.

Per fabbrica di filati si intende l'insieme dei reparti di filatura (uno o più) compresi in uno stesso recinto di fabbrica.

Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica — compreso nello stesso recinto — nel quale siano installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, ha autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente articolo, il complesso dei filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati, il complesso dei selfacting dal complesso dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad alette).

Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi,

da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco.

Ogni reparto deve essere distinto dall'altro con separazione ottenuta con elementi diversi di carattere stabile da approvarsi dalla Amministrazione finanziaria.

TOMÈ, relatore. Il testo di questo articolo riproduce quello della legge precedente, discostandosene solo per quanto riguarda la determinazione del periodo di tempo valido per la riduzione del canone a causa dell'inattività completa della fabbrica.

VALMARANA. Per quanto non abbia una diretta conoscenza della materia, tuttavia osservo che, per quanto mi consta, la sospensione del lavoro in qualche reparto di una fabbrica è cosa di ordinaria amministrazione e che il periodo di tre giorni mi sembra assai ristretto perchè possa essere esercitato un controllo efficace. Propongo pertanto di portare il limite da tre a cinque giorni.

TOMÈ, relatore. Vi sono esperienze concrete degli anni passati che hanno consigliato questa norma. A causa delle limitazioni del consumo di energia elettrica avveniva infatti che durante la settimana, in giorni alterni, interi complessi industriali restassero fermi, e talvolta anche per tre giornate consecutive. Non era quindi nè logico nè giusto che, in dipendenza di un caso di forza maggiore come questo, non fosse possibile ottenere una riduzione sul canone di abbonamento già concordato.

FORTUNATI. Trovo alquanto singolari le argomentazioni del collega Tomè, poichè il rimborso di parte del canone per inattività della fabbrica, sia pure per causa di forza maggiore, è una cosa nuova nella tecnica dell'abbonamento. Bisogna infatti tener presente che l'abbonamento considera come scontati gli alti e i bassi della produzione.

Se ammettessimo un rimborso per temporanea inattività dello stabilimento, dovremmo anche fissare un aumento del canone quando, per cause di congiuntura, la produzione superasse quella prevista. Per quale ragione, infatti, dovremmo considerare la congiuntura sfavorevole e non quella favorevole?

VANONI, Ministro per le finanze. Ho la sensazione che il senatore Fortunati non abbia bene presente il meccanismo dell'abbonamento

in questo settore. L'abbonamento è fatto per ogni turno di lavoro dei fusi (questo è il caso più semplice), cioè si fa riferimento alla unità di misura « turno », e non si stabilisce globalmente un tanto annuo.

Lo stabilimento paga un tanto per ogni turno di lavorazione: se c'è un aumento di lavoro, invece di lavorarsi ad un turno, si lavorerà a due turni, a tre turni, contingenza da dichiararsi e che dà luogo, ovviamente, ad un aumento della cifra che deve essere pagata, in quanto l'abbonamento è per turno di lavorazione.

Può verificarsi, invece, che lo stabilimento o parte di esso non lavori durante un certo periodo di tempo, e allora si dice che questa interruzione di lavoro ha rilevanza se è superiore a un determinato periodo di tempo e determina una riduzione. Questo è il caso dell'articolo 3 e non vorrei che si confondesse questo tipo d'abbonamento con quello dell'I.G.E., per il quale si computa al lordo la quota di affari annuali, computo che rimane inalterato qualunque cosa succeda. Nel caso nostro, invece, l'abbonamento è computato sull'unità di lavorazione, che è il turno di lavorazione per unità fuso.

FORTUNATI. L'abbonamento come è stabilito? Non riesco a capire cioè se la dichiarazione di ciascun turno di lavoro sia fatta giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese. In questo caso non si capirebbe la necessità della norma dell'articolo 3, poichè, se si verifica un aumento o una diminuzione di lavoro, l'aumento o la riduzione del canone si avrebbe per il meccanismo stesso dell'abbonamento senza bisogno di una disposizione speciale.

VANONI, Ministro per le finanze. L'abbonamento è fatto in questo modo: ogni fuso paga per il primo turno di lavoro una certa cifra; per il secondo turno un'altra cifra, per il terzo turno di lavoro una terza cifra e così via, sempre minori essendo le cifre in funzione di un tecnicamente accertato minor rendimento di produzione. Effettivamente la parola abbonamento non è esatta per indicare questo sistema di riscossione dell'imposta. Si potrebbe piuttosto parlare di forfettizzazione dell'imposta dovuta per ogni unità di lavoro.

In altre parole, l'imposta è dovuta per ogni unità di filato e l'abbonamento sta nel tradurre questa unità di filato in una quota forfettaria per unità di lavoro: ecco in cosa consiste l'abbonamento. Poichè non si vogliono e non si possono, per le ragioni che ho esposto, sottoporre tutti gli stabilimenti di filatura ad una vigilanza continua da parte del fisco, come determinare e accertare le diminuzioni di lavoro? Si risolve il problema con la presunzione che i turni per interi reparti di lavorazione siano completi ed è necessario che si verifichi il caso contemplato nel primo capoverso dell'articolo 4, per dar luogo al non pagamento dell'imposta. Quando invece di un reparto si tratta di una singola macchina, essendo il controllo più difficile e la frode più facile, si richiede che l'arresto della singola macchina, della singola unità produttiva sia almeno di tre giorni, perchè dia luogo al beneficio della riduzione.

LANZETTA. Mi sia lecito fare una osservazione. Il contribuente, che certamente ben conosce la propria azienda, di fronte ad una Amministrazione che non ha molte possibilità di indagine e non ha quindi nozioni precise su cui basarsi, era riuscito in precedenza a concordare la resa per fuso e per ora, e lo aveva fatto in base a criteri che erano certamente al disotto della realtà, a favore del contribuente stesso, il quale in altri termini era riuscito a fare i propri affari. Ora, nella legge che noi dovremmo prorogare non era consentito che l'interruzione di lavoro giocasse a favore del contribuente, il quale continuava a pagare comunque. Da ciò è logico presumere che nel calcolo di resa per fuso e per ora si era già tenuto conto della possibilità di questi coefficienti negativi. Anzi dovremmo aggiungere che, siccome questi calcoli sono stati fatti in periodi eccezionali, quando l'energia elettrica in Italia non abbondava e le cause di interruzione erano quindi di gran lunga più numerose che non quelle del momento attuale, sarebbe giusto che, nella nuova legge fossimo, per così dire, più aspri nei riguardi del contribuente invece di migliorarne la condizione come prevede l'articolo 3.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Onorevole Lanzetta, ella non tiene presente che la determinazione del canone di abbonamento viene fatta tutti gli anni con decreto ministeriale.

Consentendo la riduzione in base all'accertamento dell'arresto dell'unità-turno non si tiene più conto nel fissare l'abbassamento di tutte le cause incerte che influiscono nell'andamento della produzione. Noi abbiamo aggiornato i canoni, con decreto dei primi di dicembre, prendendo come base questo elemento di correzione che oggi viene portato con l'articolo 3.

In conclusione noi ci sforziamo di seguire il più da vicino possibile, pur senza sottoporre a sorveglianza fiscale, le singole aziende, il loro andamento di lavorazione, per evitare di dover preventivamente tener conto di tutti quei coefficienti che, quando si discute a tavolino, sono sempre assai difficilmente valutabili da parte dell'Amministrazione.

FORTUNATI. Che la produzione per fusi-ora sia valutata con l'andamento decrescente dal primo al terzo turno di lavoro, secondo me, non deve essere dimenticato discutendosi l'articolo 3, perchè (ed io ho letto prima quello che dicono gli operai) non v'è dubbio che, a seconda del tipo di lavorazione, questo rendimento-ora del fuso presenta estrema variabilità. E allora il meccanismo dell'articolo 3 può avere non soltanto ripercussioni tributarie, ma anche di carattere economico, perchè quando lo stabilimento manda merce al magazzino, avendo anche lo stimolo dell'articolo 3, tenderà evidentemente a ridurre o contrarre i turni di lavorazione, in quanto essendo tutto il meccanismo dell'imposta legato ad un canone già concordato, è evidente che vi è lo stimolo a contrarre i turni di lavoro, anche se ad un certo momento il volume della produzione globale in un determinato intervallo temporale rimane grosso modo invariato. Questo fatto si sta già sentendo e in taluni stabilimenti si sta già scontando il meccanismo in azione.

Il fatto è legato evidentemente a quello che diceva prima l'onorevole Lanzetta. Questa valutazione di fusi-ora sono evidentemente di valore medio, fatte in base ad esperienze che sono quelle che sono, quelle che possono essere. Lei, onorevole Ministro, dice giustamente che il problema è complesso e ovviamente non può che rimettersi alla determinazione fatta dagli uffici. Ora se in determinati stabilimenti, a seconda del tipo di lavorazione, vi è una estrema variabilità in confronto dei rendimenti-ora fissati, è chiaro che si può concentrare il rendimento

della produzione in qualche turno piuttosto che in un altro e, quando la merce è al magazzino, si può contrarre la produzione.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Le osservazioni che lei ha letto, fatte dai lavoratori, rientrano nella discussione svoltasi intorno all'articolo 1. I termini di abbonamento sono sulla produttività media dell'impianto e perchè l'impianto moderno produce di più e l'impianto vecchio produce di meno, ci può essere, per effetto di questa imposta, un'acceleramento nel porre fuori uso gli impianti vecchi, perchè, essendo l'imposta ragguagliata all'ora di lavoro anche se il rendimento può essere inferiore alla media, indiscutibilmente l'industria vecchia può essere danneggiata dalla media che si prende a base.

Per quel che riguarda le osservazioni di carattere generale dobbiamo dire che il fatto stesso dell'imposta che importa un'anticipazione da parte del produttore può accelerare il sorgere del momento in cui il produttore non ha più convenienza a lavorare per il magazzino; ma questo avverrebbe anche se riscuotessimo l'imposta a tariffa anzichè in abbonamento, a meno che non volessimo stabilire presso ogni azienda un magazzino fiduciario — come si fa per altri settori di industria — il che però, come tutti sanno, inciderebbe sensibilmente per il costo di sorveglianza che non è indifferente. Ora, una volta che si è rinunciato a questo sistema — come credo che si debba fare, perchè il numero dei produttori è così elevato che il costo della sorveglianza sarebbe enorme e tale da superare il vantaggio pure notevole di questo tipo di imposta — non vedo come il sistema dell'articolo 3 possa rendere meno conveniente utilizzare il secondo o il terzo turno di lavoro. Anzi, nel fissare i canoni di abbonamento, si è proprio cercato di gravare un po' di più sul primo turno che non sugli altri, per spingere maggiormente alla produzione. Soprattutto il terzo turno è stato notevolmente avvantaggiato. È vero che è di sette ore o di sette ore e un quarto di lavoro, contro le otto ore degli altri turni, e che, siccome si svolge nelle ore notturne, c'è un minor rendimento complessivo sia per la stanchezza degli operai sia per le condizioni di luce, eccetera; ma nell'arrotondamento si è proprio cercato di spingere il più possibile all'utilizzazione anche di questo turno.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Le riduzioni previste dal precedente articolo 3 spettano quando le inattività e la loro durata siano state denunziate, almeno con telegramma o anche per telefono, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore undici del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione, se la inattività denunziata sia dovuta ad iniziativa del fabbricante, e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattività dichiarata sia dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volontà. In quest'ultimo caso la denuncia della interruzione della lavorazione può essere fatta anche al più vicino Comando di brigata della guardia di finanza.

La riduzione del canone, in ogni caso, non può aver luogo se l'interruzione della lavorazione non è accertata dalla Finanza e, quando la denuncia è fatta dopo l'inizio dell'interruzione della lavorazione, non può avere decorrenza anteriore all'ora della denuncia telegrafica o telefonica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, se del caso, al Comando di brigata della guardia di finanza.

Le denunce telefoniche debbono, in ogni caso, essere confermate con telegramma appena l'orario di apertura degli uffici telegrafici lo permetta.

Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica o telefonica all'Ufficio tecnico competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa.

(È approvato).

Art. 5.

Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni, riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori al 3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le

scadenze prescritte, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni dell'annata precedente, salvo conguaglio.

Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla stipulazione della nuova convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio, ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone d'ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopra indicata, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

(È approvato).

Art. 6.

Quando l'imposta sui filati è riscossa col sistema dell'abbonamento mediante versamento del canone annuale in rate mensili posticipate, le ditte esercenti fabbriche di filati che risultino proprietarie delle fabbriche stesse e dei relativi macchinari sono tenute a prestare, nel termine che sarà prefisso dall'Amministrazione e nei modi indicati all'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, una cauzione corrispondente al 50 per cento dell'ammontare della rata mensile del canone annuale. Le ditte invece che gestiscono fabbriche (compresi i macchinari) in tutto o in parte di altrui proprietà potranno essere obbligate a prestare una cauzione pari all'ammontare di una rata mensile di canone quando l'Amministrazione lo ritenga necessario.

Nel caso che le ditte risultino morose per due rate mensili d'imposta o non abbiano prestatato la prescritta cauzione, è in facoltà della Amministrazione finanziaria di sottoporre la fabbrica alla vigilanza fiscale permanente, con spese a carico del fabbricante, e di disporre la custodia dei filati già prodotti e da produrre, anche se di proprietà di terzi, in regolari magazzini fiduciari di fabbrica, assimilati ai do-

ganali di proprietà privata, dai quali i filati stessi potranno essere estratti soltanto previo pagamento di ogni imposta sui filati arretrata. L'Amministrazione, finchè la ditta morosa interessata non abbia estinto il suo debito arretrato, potrà tuttavia consentire parziali estrazioni dei filati dagli anzidetti magazzini, col versamento in Tesoreria del valore del prodotto estratto a scomputo parziale o totale del debito stesso.

(È approvato).

Art. 7.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta sui filati di lana di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, le frazioni di lunghezza, per ogni chilogrammo di detti filati, superiori a 500 metri si arrotondano a 1.000 metri e quelle fino a 500 metri si trascurano.

Per i seguenti tipi di panno di lana cardata:

- a) melton (follato);
- b) velour (follato, garzato, vellutato);
- c) drapé (follato, garzato, tipo castoro);

la lunghezza per chilogrammo, del filato adoperato, accertata nelle analisi eseguite dagli organi della Finanza, viene aumentata, agli effetti della liquidazione dell'imposta, nella misura del 10 per cento.

(È approvato).

Art. 8.

Al disposto di cui al punto 11 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

Nel caso di filati ritorti di fantasia, al fine di determinare la lunghezza per chilogrammo dei singoli filati semplici componenti il ritorto, si dovrà ricorrere alla scomposizione del ritorto stesso nei vari capi semplici che lo costituiscono, determinando per ciascuno di essi la lunghezza e il peso relativo agli effetti della liquidazione dell'imposta.

La lunghezza per chilogrammo dei filati ritorti a fortissima torsione (crêpes), impiegati nella fabbricazione dei crespi, si aumenta, agli effetti della liquidazione della imposta, del 12

V COMMISSIONE (Finanze e tesoro)

79ª RIUNIONE (16 gennaio 1951)

per cento e il risultato ottenuto si moltiplica per il numero dei capi semplici costituenti il ritorto.

Si aumenta del pari, del 12 per cento, agli effetti della liquidazione dell'imposta, la lunghezza per chilogrammo dei filati semplici a fortissima torsione (crêpes) pure impiegati nella fabbricazione dei crespi.

(È approvato).

Art. 9.

Nel caso di impianti di nuove fabbriche, o di nuovi filatoi o di macchine da filiere in fabbriche già esistenti, è consentito eseguire esperimenti di lavorazione di una durata non superiore ad un mese, allo scopo di mettere a punto il funzionamento dei nuovi macchinari.

Le lavorazioni sperimentali di cui al precedente comma dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta, per accertare il quantitativo di filato tassabile, se destinato ad essere commerciato, ovvero da esonerare dal pagamento dell'imposta, se il filato, non potendo essere messo in commercio come tale, viene destinato alla rigenerazione.

I filati prodotti nelle anzidette lavorazioni sperimentali, anche quando l'imposta è liquidata mediante abbonamento annuale, sono accertati a parte e tassati con l'applicazione delle aliquote previste in legge.

PIETRA. A proposito di questo articolo 9 mi è stato fatto presente che questa legge, mentre prevede l'esenzione temporanea per la messa a punto dei macchinari nuovi, nulla prevede per quanto riguarda la messa a punto, ben più difficoltosa ed importante, specialmente nel Mezzogiorno, delle maestranze, che pure hanno bisogno di essere istruite. Si tratterebbe perciò di tener conto di questa situazione e di prevedere per essa un'analoga esenzione.

TOMÈ, *relatore*. Ma, nel caso della messa a punto dei macchinari, l'esonero del pagamento dell'imposta si ha quando il filato viene destinato alla rigenerazione.

PRESIDENTE. Non mi pare che l'argomento rientri in questo articolo. Mi sembra che in sostanza quei produttori di cui il senatore Pietra ha riportato qui il pensiero chiedono una

esenzione dall'imposta di fabbricazione che non si può assolutamente accettare.

LANZETTA. L'osservazione dell'onorevole Pietra ha la sua portata. Volendo incoraggiare l'industrializzazione del Mezzogiorno, il problema dell'istruzione delle sue maestranze è serissimo.

TAFURI. Credo che la questione sollevata dall'onorevole Pietra e dall'onorevole Lanzetta, giustificatissima in senso assoluto, praticamente non ha alcun bisogno di essere tradotta in questa legge, perchè quando si apre una nuova fabbrica nulla vieta a chi deve stipulare il canone di abbonamento di chiedere all'ufficio tecnico erariale che i primi giorni la fabbrica sia posta sotto sorveglianza per vedere quello che produce. È la legge stessa che concede questa facoltà.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 9 di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

L'ammenda prevista dall'articolo 119 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non si applica quando, agli effetti della restituzione dell'imposta sui filati per i prodotti esportati, la differenza tra la lunghezza accertata per ogni chilogrammo di filato e quella che, secondo la dichiarazione dell'esportatore, darebbe luogo ad una maggiore restituzione d'imposta, non superi il 5 per cento.

(È approvato).

Art. 11.

Sono abrogati: l'articolo 10 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27; l'ultimo comma dell'articolo 1 e gli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 940; il terzo comma dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18.